

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1203 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2018

**che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione**

[notificata con il numero C(2018) 5848]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino, e l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, prevede requisiti particolari per l'introduzione nell'Unione del legno di frassino (*Fraxinus L.*) e di alcune altre specie di legno originari degli Stati Uniti d'America.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione <sup>(2)</sup> ha autorizzato gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, per quanto riguarda i requisiti particolari concernenti l'introduzione nell'Unione del legno di frassino (*Fraxinus L.*) originario degli Stati Uniti d'America.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2017/204 è scaduta il 30 giugno 2018. Ad essa dovrebbe pertanto subentrare la presente decisione al fine di garantire che l'introduzione di tale legno nell'Unione possa continuare.
- (4) In considerazione dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/204 è opportuno continuare ad applicare i suoi requisiti a norma della presente decisione.
- (5) In base alle informazioni ottenute nel gennaio 2018 durante un controllo effettuato dalla Commissione negli Stati Uniti d'America e alle informazioni fornite durante e dopo tale controllo dall'organizzazione statunitense *National Plant Protection Organization*, è tuttavia opportuno richiedere un'ispezione e una sorveglianza più rigorose del legno di frassino negli Stati Uniti d'America. A tal fine dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche per i controlli dei documenti, delle procedure e dell'etichettatura, le ispezioni pre-imbarco e il monitoraggio nelle segherie riconosciute.
- (6) Per consentire una migliore valutazione delle modalità di applicazione della presente decisione, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni sulle importazioni effettuate.
- (7) Per motivi di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2017/204.
- (8) La presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2020 per consentire il riesame della sua attuazione entro tale termine.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da *Agrilus planipennis* Fairmaire (GUL 32 del 7.2.2017, pag. 35).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

### **Autorizzazione a prevedere una deroga**

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio del legno di *Fraxinus L.* originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato («legno specificato») che, prima del suo spostamento al di fuori degli Stati Uniti d'America, soddisfi le condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

### **Certificato fitosanitario**

1. Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato negli Stati Uniti d'America in conformità all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2000/29/CE, attestante l'indennità da organismi nocivi sulla base di un'ispezione.
2. Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazioni supplementari», i seguenti elementi:
  - a) la dicitura «In conformità alle prescrizioni dell'Unione europea, stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione»;
  - b) il numero o i numeri di fascio corrispondenti a ogni specifico fascio che viene esportato;
  - c) il nome dell'impianto o degli impianti autorizzati negli Stati Uniti d'America.

#### *Articolo 3*

### **Comunicazione di informazioni sulle importazioni**

Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro d'importazione informa la Commissione e gli altri Stati membri riguardo al numero di spedizioni di legno specificato importate, nel corso del medesimo anno, in conformità alla presente decisione.

#### *Articolo 4*

### **Notifica dei casi di non conformità**

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna spedizione non conforme alla presente decisione. La notifica avviene entro due giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione di una siffatta spedizione.

#### *Articolo 5*

### **Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/204**

La decisione di esecuzione (UE) 2017/204 è abrogata.

#### *Articolo 6*

### **Data di scadenza**

La presente decisione scade il 30 giugno 2020.

*Articolo 7***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**1. Prescrizioni relative alla lavorazione**

La lavorazione del legno specificato deve soddisfare tutte le seguenti prescrizioni:

**a) Scortecciatura**

Il legno specificato è scortecciato, ad eccezione di eventuali piccoli pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- i) hanno una larghezza inferiore a 3 cm (indipendentemente dalla lunghezza); oppure
- ii) qualora abbiano una larghezza superiore a 3 cm, la superficie totale di ogni singolo pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm<sup>2</sup>.

**b) Segatura**

Il legno segato specificato è prodotto da legno tondo scortecciato.

**c) Trattamento termico**

Il legno specificato è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo, a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti, in una camera termica approvata dal servizio statunitense di ispezione sanitaria di animali e piante APHIS (*Animal and Plant Health Inspection Service*) o da un'agenzia approvata dall'APHIS.

**d) Essiccazione**

Il legno specificato è essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dall'APHIS.

Il tasso di umidità finale del legno non deve superare il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca.

**2. Prescrizioni relative agli impianti**

Il legno specificato deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa le seguenti prescrizioni:

- a) è ufficialmente approvato dall'APHIS, o da un'agenzia approvata dall'APHIS, a norma del suo programma di certificazione per l'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire;
- b) è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web dell'APHIS;
- c) è sottoposto a controlli da parte dell'APHIS, o di un'agenzia approvata dall'APHIS, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente allegato. Qualora tali controlli siano eseguiti da un'agenzia approvata dall'APHIS, l'APHIS deve effettuare controlli semestrali di tale attività. I controlli semestrali comprendono la verifica delle procedure e della documentazione dell'agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati;
- d) utilizza attrezzature per il trattamento del legno specificato che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature;
- e) tiene registri delle proprie procedure, a fini di verifica da parte dell'APHIS o di un'agenzia approvata dall'APHIS, in merito alla durata del trattamento, alle temperature durante il trattamento e, per ogni specifico fascio destinato all'esportazione, alla verifica della conformità e al tasso di umidità finale.

**3. Etichettatura**

Ciascun fascio del legno specificato deve recare in modo visibile sia un numero di fascio unico sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated-Kiln Dried» (trattato termicamente-essiccato in forno). Tale etichetta deve essere rilasciata da un responsabile designato dell'impianto autorizzato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica del rispetto delle prescrizioni relative alla lavorazione di cui al punto 1 e delle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto 2.

**4. Ispezioni prima dell'esportazione**

Prima dell'esportazione il legno specificato destinato all'Unione deve essere ispezionato dall'APHIS o da un'agenzia approvata dall'APHIS, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 3.

---